

Ai D.S. delle province di Chieti e Pescara
E p.c. Al Direttore USR ABRUZZO UFFICIO IV
di CHIETI e PESCARA

Oggetto: reintegro docenti guariti

La scrivente O.S. ha constatato che in molte scuole si è ritenuto di provvedere all'allontanamento dalle loro classi, in una parte dell'anno scolastico molto delicata per il completamento dell'azione didattica e per la valutazione finale degli alunni, dei docenti guariti, sia non vaccinati che vaccinati mono o bidose, o esonerati, sani e quindi non contagiosi fino a prova contraria, in virtù di chiarimenti giunti dal Ministero tramite note e faq e nonostante ci fosse un Decreto legge che stabiliva la tempistica entro cui eventualmente provvedere alla dose cosiddetta booster, che era quella entro i sei mesi di validità della carta verde rinforzata; la ratio di questa discutibile azione è stata quella di "evitare il contatto con gli alunni". Ora quindi ci si aspetta che dal giorno 9 giugno, a lezioni finite, gli stessi tornino alle loro mansioni ordinarie e al loro orario; infatti, al comma 2 dell'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, si prevede che per il personale docente ed educativo **"La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati"**. Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica". Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che "I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, **provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022**, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica".

La scrivente O.S. è a conoscenza che in alcuni Istituti il docente allontanato dalle classi non è stato neanche sostituito, cioè non si è provveduto a nominare personale a T.D. che potesse portare a termine l'a.s. ma si è semplicemente "tamponato" con personale interno, il vuoto così superficialmente provocato causando danno agli alunni, questo sì tangibile e non ipotetico come l'altro che si voleva evitare allontanando i docenti.

Si invitano quindi i DS al rispetto delle norme interrompendo dal giorno 9 giugno il demansionamento di tutti i docenti interessati da questo provvedimento, considerando che il decreto legge 24 del 24 marzo 2022 ribadisce più avanti che *non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, **possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività”**.*

Francavilla al mare 8 giugno 2022

La Coordinatrice interprovinciale

Prof.ssa Patrizia Vaini



Firmato digitalmente da:

VAINI PATRIZIA

Firmato il 08/06/2022 11:37

Seriale Certificato:
158696145286328241678045095405025273274

Valido dal 18/01/2022 al 17/01/2025

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3